



**COMUNE DI SAVIGNONE**

**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'**  
(art. 23 CCNL 14.09.2000)

Approvato con delibera di G.C. n. 34 del 22/03/2013



**COMUNE DI SAVIGNONE**  
**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'**  
(art. 23 CCNL 14.09.2000)

**ART. 1**

E' istituito nell'ambito del Comune di Savignone, in ossequio all'art. 23 del CCNL 14/09/2000 e successivi contratti integrativi del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, il servizio pronta reperibilità al fine di assicurare il pronto intervento, nei casi di particolari necessità operativa, per i compiti istituzionali dell'Ente.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della reperibilità sono individuate, allo stato, le seguenti aree di pronto intervento:

- servizio di stato civile;
- servizio cimiteriale.

Le aree di pronto intervento e la tipologia dei servizi di pronta reperibilità sono appresso individuate:

<b>Aree di pronto intervento</b>	<b>Tipologia di pronta reperibilità</b>
Servizio di Stato Civile	Denunce di morte – Richiesta visite necroscopiche – Permessi di sepoltura.
Servizio Cimiteriale	Trasporti funebri.

**ART. 2**

Per "pronta reperibilità" si intende l'obbligo per il dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero orario di reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata. (Comma 2 art. 23 CCNL 14/09/2000).

**ART. 3**

Per motivi di carattere operativo, il servizio di pronta reperibilità opera soltanto nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali limitatamente per 6 ore giornaliere.

**ART. 4**

Il piano di pronto intervento ha programmazione bimestrale e comprende tutte le settimane che hanno iniziato nello stesso bimestre anche se si concluderanno con la domenica ricadente sul bimestre successivo. È unico per tutte le aree individuate ed è predisposto dal Responsabile di Servizio competente di concerto con il Responsabile del Servizio Personale entro le ore 14,00 dell'ultimo giorno del bimestre precedente a quello al quale il piano si riferisce.

## **ART. 5**

L'unità di pronto intervento assoggettata all'istituto della reperibilità sarà composta dai seguenti profili professionali:

- n. 1 Ufficiale di Stato Civile;
- n. 1 Ufficiale d'Anagrafe;
- n. 1 Agente di Polizia Locale.

Ciascun dipendente non potrà essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese; l'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari.

## **ART. 6**

Ogni modificazione del turno, per malattia, congedo ed altri gravi motivi, può essere disposta solo dal Responsabile del Servizio competente di concerto con il Responsabile del Servizio Personale, che provvede alla sostituzione del dipendente impedito.

## **ART. 7**

Per il servizio di pronta reperibilità, al personale inserito nel turno viene corrisposto, per l'intera durata del turno stesso, il compenso stabilito dall'art. 23 del CCNL 14/09/2000. Al personale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento compete la corresponsione del solo compenso per le effettive ore di reperibilità prestate.

## **ART. 8**

Per il personale inserito nel turno di reperibilità, in caso di chiamata con intervento, il servizio svolto sarà compensato con il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.

## **ART. 9**

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo ostativo, che si verificassero durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto dal precedente Art. 7 limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

## **ART. 10**

Il personale che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente Art. 2 perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo e, salvo giustificato motivo è soggetto a provvedimenti disciplinari.

## **ART. 11**

Il compenso previsto viene erogato bimestralmente sulla base di prospetti che il Responsabile del Servizio competente trasmetterà all'Ufficio Personale entro il giorno 6 di ogni bimestre. Tali prospetti comprenderanno il personale incluso nei turni di reperibilità del bimestre precedente.

Il compenso previsto dall'Art. 7 del presente Regolamento sarà erogato unitamente alla retribuzione mensile.

Il compenso previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento sarà liquidato con apposito provvedimento a cura del Responsabile del Servizio competente.

## **ART. 12**

Il servizio di reperibilità del presente Regolamento è obbligatorio e sarà assicurato, a turnazione, da tutto il personale normalmente impiegato nella struttura di riferimento.  
Per giustificati motivi di comprovata impossibilità, è ammesso l'esonero del dipendente che documenti tale circostanza.

#### **ART. 13**

Copia dell'ordine di servizio comprendente il turno bimestrale di reperibilità deve essere consegnato, a cura del Responsabile del Servizio competente, al Sindaco e all'Ufficio Personale e notificato al personale interessato al turno di reperibilità. Nell'ordine di servizio debbono essere indicati, a fianco di ciascun dipendente, l'indirizzo e il recapito telefonico.

#### **ART. 14**

L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Responsabile del Servizio personale, disporrà in qualsiasi momento la verifica dell'efficienza e dell'affidabilità dei piani di reperibilità predisposti dai vari Servizi.

#### **ART. 15**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e va ad integrare il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.